

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"IL FILO CREATIVO DI FLAVIA - O.N.L.U.S."

* * * * *

Art. I

Costituzione

1. E' costituita con sede in Pontirolo Nuovo (Provincia di Bergamo) l'Associazione denominata "IL FILO CREATIVO DI FLAVIA - O.N.L.U.S.", di seguito detta Associazione.

Saranno altresì considerate sedi operative dell'Associazione tutte le sedi che si riterrà opportuno aprire per il perseguimento dei fini statutari e sarà sufficiente una delibera del consiglio direttivo il quale ratificherà l'apertura delle stesse.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

a. sviluppa progetti a favore delle persone diversamente abili ed in genere di persone con disagi (es. esemplificativo non esaustivo, anziani – minori – tossicodipendenti ecc.) , per migliorarne le condizioni di vita ed economiche;

b. realizza lavori di artigianato con il fine di sviluppare il potenziale e la manualità delle persone diversamente abili ed in genere persone con disagi;

c. opera al fine di diventare un punto di riferimento delle persone diversamente abili del territorio, attraverso lo sviluppo di servizi volti a rendere agli stessi più agevole la quotidianità. A titolo esplicativo non esaustivo "trasporto a visite od altro – sviluppo campagne per l'abbattimento delle barriere architettoniche – consulenze per ottenimento pensione ecc.

d. L'Associazione si prodigherà con ogni mezzo lecito al fine di tutelare i diritti dei diversamente abili ed in genere delle persone con di-

sagi.

2. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 14.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

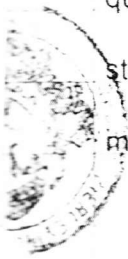
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci la quale decide in via definitiva.

4. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, votare diret-



tamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali dall'assemblea.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un





terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

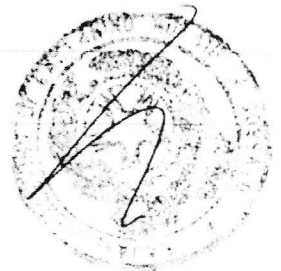
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- fissare la quota di cui all'art. 14;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.



Art. 7

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri ed ha i seguenti compiti:

- amministrazione ordinaria dell'associazione;
- eleggere il Presidente
- eleggere il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- Determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- Richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

Art.8

Presidente e vice-presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea.



2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del consiglio più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese



in conformità alle decisioni del comitato.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

Art.11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative;

- 
- contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - Elargizioni liberali in genere;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato.

Art.13

Quota sociale

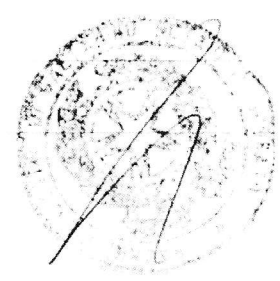
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci



preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.15

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.16

Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17

Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.

3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 19

Modifiche allo statuto

I. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.20

Norma di rinvio

I. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

In originale firmato:

AZZALIN LUIGI

MANZOTTI ANTONELLA

CAPELLETTI FLAVIA

PIERLEVINO RAJANI Notaio.

E' copia conforme all'originale da me
rogato, munito delle firme prescritte che
si rilascia per **USO FISCALE DELLA PARTE**
Cossato, **29 GEN. 2008**

